



Prot. n.1204 del 08/02/2019

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 1 DEL 08/02/2019**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIRETTA A PREVENIRE E CONTRASTARE SITUAZIONI CHE FAVORISCONO L'INSORGERE DI FENOMENI CRIMINOSI O DI ILLEGALITÀ**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- Che è noto come il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento, incompatibili con i valori fondanti di questa Comunità;
- Che in alcune zone del territorio comunale (in particolare la strada ex S.S. 7 bis) il fenomeno della prostituzione ha assunto nell'ultimo periodo proporzioni inammissibili;
- Che in considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 414/2018 del 17.01.2018, ha segnalato al Prefetto di Caserta la gravità del fenomeno in essere, chiedendo di intraprendere le azioni - anche condivise a più livelli istituzionali - ed adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di porre rimedio alla suddetta situazione;

**PRESO ATTO:**

- Che il meretricio si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità, tanto più che detta attività viene svolta ad ogni ora del giorno e spesso a ridosso di civili abitazioni frequentate anche da minori;
- Che ulteriore conseguenza dell'esercizio della prostituzione è il quotidiano rinvenimento, sia in aree pubbliche che in aree private di agevole accesso da aree pubbliche, di preservativi usati, nonché di rifiuti di ogni genere (bottiglie di plastica, lattine, avanzi di cibo, buste di plastiche, involucri ecc.) che, con il passare dei giorni, essendo fuori dal raggio di raccolta, si accumulano, diventando vere e proprie discariche a cielo aperto che costituiscono inevitabilmente fonte di innesco e rappresentano una grave minaccia per l'igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 14/2017 e, in particolare:

- il comma 4, il quale prevede che: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono

preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

- il comma 4-bis, il quale dispone che: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo **sfruttamento della prostituzione**, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

PRESO ATTO che, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, sussistono nel territorio comunale e, in particolare nel tratto stradale in premessa specificato situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo **sfruttamento della prostituzione**;

CONSIDERATO che il fenomeno suddetto, oltre favorire l'insorgere di fenomeni criminosi, crea:

- grave turbativa per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità;
- intralcio e pericolo per la circolazione stradale;
- gravi situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento contingibile ed urgente di contrasto al fenomeno della prostituzione, al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

VISTO il D. Lgv. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e, in particolare gli artt. 7-bis comma 1-bis, 50 comma 5 e 54 commi 1, 4 e 4-bis;

#### ORDINA

È fatto divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio:

- I) di avvicinare e/o contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero in qualsiasi modo concordare con gli stessi prestazioni sessuali;
- II) di assumere atteggiamenti, comportamenti ovvero indossare abbigliamenti che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio;
- III) di accumulare rifiuti e/o dare fuoco agli stessi o ad altro materiale infiammabile;

#### DISPONE

- Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, in materia di salvaguardia ambientale e di pubblica sicurezza, la **violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione**

**amministrativa pecuniaria da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 500,00.** Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".

- Dal divieto di cui sopra sono esclusi gli operatori sociosanitari ed i volontari di associazioni che, per ragione di servizio, perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento sociale delle persone dediti alla prostituzione, a condizione che dimostrino con idoneo tesserino/documento agli organi accertatori la sussistenza di dette circostanze ovvero essere stati preventivamente autorizzati ovvero averne dato comunicazione scritta all'autorità locale.
- Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, resta salva la possibilità, per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (compresi i veicoli utilizzati) o che ne sono il prodotto.
- La presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio e sul sito del Comune di San Tammaro e diffusa attraverso affissione di manifesti e altre forme idonee, **assume efficacia dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e fino al 30/08/2019.**
- Ai fini di vigilanza ed esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Municipale di San Tammaro, al Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere, alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia Provinciale di Caserta, ai quali è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
- Copia del presente provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Caserta.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Vastante.

Dalla Residenza Municipale, li 08/02/2019



IL SINDACO  
(Ernesto Stellato)